



# COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 6 - CAP 63827 - P.I. 00354960446 - Tel. 0734/931319 - Fax 0734/931768  
E-mail: pedaso@ucvaldaso.it PEC: pedaso@pec.ucvaldaso.it

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 47/2020

Prot. N.

Pubbl. N

L'anno **duemilaventi** addì **10** del mese di Agosto il Sindaco **BERDINI Ing. Vincenzo,**

**VISTE** tutte le recenti disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ed in particolare:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020;
- l'Ordinanza n. 648 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 09.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020;
- i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del 10.03.2020 n. 4, 5, 6;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10/2020 del 19.03.2020;
- il Decreto Legge 25.3.2020 n.19 con particolare attenzione agli art. 3 e 4;
- l'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Infrastrutture del 28.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020;
- le indicazioni del Ministero della Salute del 01.04.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n°27 del 30.04.2020
- Il D.G.R. 565 e D.G.R. 569 DEL 15.05.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Giugno 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Luglio 2020;
- il Decreto Legge n° 83 del 30 Luglio 2020;

**CONSIDERATO** il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria ;

**PRESO ATTO** dell' andamento dei casi di contagio sul territorio nazionale ed anche sul territorio regionale e del relativo allentamento di alcune misure restrittive per la popolazione attraverso l'emissione di decreti ed ordinanze ministeriali e regionali ;

**TENUTO CONTO CHE,** dalle notizie in possesso dell'Amministrazione, l'epidemia da CoronaVirus si caratterizza anche per diffusione tra persone, poichè il Covid-19 si anniderebbe anche su superfici, di uso comune e anche dalla mancanza di distanziamento sociale;

**CONSIDERATO CHE** i dati forniti puntualmente dal Gores, organismo deputato a livello regionale ad affrontare il problema, che la Regione Marche, in rapporto alla popolazione , ha avuto un triste primato epidemiologico ed attualmente i decessi vicini allo zero da parecchi giorni e contagi seppur in forte calo, sono propedeutici per l'adozione misure di protezione della salute della popolazione;

**DATO ATTO dell' emissione del Ordinanza Sindacale n° 16/ 2020 avente per oggetto che L'obbligo per tutti gli utenti di tenere a disposizione la mascherina, quale mezzo di protezione , anche in tutti luoghi aperti al pubblico ed indossarla a distanza minima di tre metri all'avvicinarsi e/o incontro con altri utenti.**

**VISTO** che l'accesso in tutti uffici pubblici e privati aperti al pubblico e nelle strutture di vendita commerciali , e' consentito solo indossando la mascherina protettiva e guanti di protezione in modo da limitare la contaminazione dell'ambiente;

**VISTO** che durante le manifestazioni commerciali all'aperto quali mercatini e le sagre , seppur mantenendo il distanziamento sociale e percorsi obbligati , potrebbero esserci problematiche di diffusione e contagio da virus

**VISTO** l'art. 50 del d.lgs 267/2000 contenente la previsione del potere sindacale di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti per emergenze sanitarie;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 833/1978 secondo cui " Il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica";

*ciò premesso*

## **ORDINA**

**L'obbligo per tutti gli utenti di indossare la mascherina, quale mezzo di protezione , in tutti le aree aperte al pubblico quali sagre enogastronomiche e manifestazioni commerciali mercatini, ad eccezione del periodo di tempo di consumazione del pasto durante le sagre. Resta in vigore L'Ordinanza Sindacale n°16/2020.**

Tenere conto delle regole e delle linee guida su come indossare e togliere in maniera corretta la mascherina. La prima regola è quella di lavarsi le mani con sapone o soluzione alcolica prima di indossare la mascherina che deve essere integra e ben aderente al volto, capace quindi di coprire naso e bocca. Mentre la si indossa occorre evitare di toccarla e se lo si fa occorre lavare prontamente le mani.

Se si è fuori e impossibilitati a farlo con uso di acqua e sapone, si raccomanda di portare con sé i classici gel igienizzanti idroalcolici . Per toglierla è necessario afferrare l'elastico e le stringhe evitando di toccare la parte anteriore."

- 1) Le persone che benchè invitate ad indossare i presidi, non si adeguano senza giustificato motivo, saranno sanzionate con l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 (Pagamento in misura ridotta di euro 50,00) ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 267/200 e ss.mm.ii;
- 2) Che le suddette prescrizioni hanno valenza dalla data del 04.05.2020 fino al termine della situazione epidemiologica o fino al sopraggiungere di provvedimenti ministeriali o regionali che dispongono diversamente.

## **AVVERTE**

Che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla presente ordinanza, ai trasgressori ed agli organi preposti al controllo di tali disposizioni sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta di euro 50,00) ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 267/2000.

## DISPONE INOLTRE

La Trasmissione in copia del presente provvedimento Alla Prefettura di Fermo;  
La trasmissione in copia del presente provvedimento all' Ufficio Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Pedaso per il controllo della sua corretta esecuzione.  
Che la presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line Comunale.

## AVVERSO IL PRESENTE ATTO E' DATO RICORSO

- al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona entro 60 giorni dalla notificazione del presente atto, o, in alternativa,
- **al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione del presente atto.**

Letto e sottoscritto Pedaso 10 Agosto 2020



IL SINDACO  
BERDINI ING. VINCENZO